



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Greve in Chianti (FI)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3871
<i>Proponente</i>	Metaenergiaproduzione s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2762 del 15 giugno 2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Greve in Chianti (FI), presentata dalla società Metaenergiaproduzione s.r.l. con nota acquisita al prot. 30004/DVA del 27 dicembre 2017;

VISTA la nota prot. 283/DVA dell’8 gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 1, lett. a), dell’allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*”;

CONSIDERATO che, sebbene il sito della Centrale in progetto non ricada all’interno di aree della Rete Natura 2000, il Proponente ha integrato lo Studio preliminare ambientale con uno Studio di incidenza ambientale al livello I (screening) che ha considerato il SIC/ZSC IT5190002 “Monti del Chianti” ubicato a circa 7,8 km dal sito di intervento;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con il parere n. 2762 del 15 giugno 2018, ha ritenuto adeguate le considerazioni espresse dal Proponente nell’ambito dello Studio di incidenza ambientale e ha valutato che nel complesso la

realizzazione dell'opera non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati e non inciderà sulle funzioni ecologiche del sito "Monti del Chianti";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota acquisita al prot. 8892/DVA del 17 aprile 2018 ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che, con nota prot. 10720 del 17 aprile 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha formulato le proprie osservazioni ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ritenendo che il progetto di cui trattasi non necessiti di essere assoggettato a procedura di VIA a condizione che *"il progetto esecutivo dell'intervento risponda ai criteri compositivi di elevata qualità architettonica e ponga particolare attenzione all'inserimento paesaggistico nel contesto di riferimento"*;

ACQUISITO il parere n. 2762 del 15 giugno 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Greve in Chianti (FI), costituito da n. 27 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 2762 del 15 giugno 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

RITENUTO di recepire nel presente decreto la condizione ambientale stabilita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la citata nota prot. 10720 del 17 aprile 2018 e considerata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione *"condizioni ambientali"* ha sostituito il termine *"prescrizioni"*;

- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di installazione di una nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel comune di Greve in Chianti (FI), proposto dalla società Metaenergiaproduzione s.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

Sez. A - Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. In considerazione della compresenza sul sito produttivo di più impianti (Cementir Sacci + CTE), all'atto della definizione di un Piano di Monitoraggio e Controllo occorre prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni del polo produttivo che consenta di identificare se e in quali circostanze si verificasse il superamento in cumulo dei flussi di massa di NOx del forno/calcinatore della cementiera e della nuova centrale con particolare riferimento alle situazioni di calma di vento e di alta pressione atmosferica. Superamento che possa determinare un livello di concentrazione in area ambiente maggiore di 200 µg/m³ di NOx come media oraria.

Dovrà essere installata una centralina per il rilevamento della qualità dell'aria in continuo da ubicare, su indicazione AUSL Toscana Centro, nel punto di massima ricaduta dei macroinquinanti emessi dal complesso CTE più cementeria ai fini del controllo del rispetto dei limiti dei livelli di inquinanti.

I costi di installazione e gestione sono a carico del Proponente.

Le risultanze dei monitoraggi del primo anno di attività della centrale sono finalizzate a definire un protocollo di intesa tra le società Metaenergiaproduzione e Sacci/Cementir che definisca le condizioni operative ottimali tali che il superamento di cui sopra non si verifichi.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Dopo il primo anno dall'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: AUSL Toscana Centro

2. Si ritiene necessario prescrivere che in sede autorizzativa risulti ben definito a quale tenore di ossigeno ed a quale intervallo temporale di mediazione siano riferite le concentrazioni limite da autorizzare per gli inquinanti CO, NO_x, NH₃.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Toscana

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

3. Dopo il primo anno di esercizio della CTE dovranno essere presentati i dati emissivi risultanti dal SME, al fine di confrontarli con i dati di modellizzazione esposti nello Studio Ambientale Preliminare.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Dopo il primo anno di esercizio (esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

4. Nella scelta delle apparecchiature dovrà essere prestata particolare attenzione alla verifica delle potenze sonore dichiarate dal costruttore rispetto ai livelli previsti nella valutazione previsionale.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: All'avvio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL Toscana Centro

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

5. In ottemperanza alla disponibilità manifestata dal proponente, all'avvio dell'attività sia effettuata una campagna di misurazioni dei livelli sonori emessi nell'ambiente esterno, al fine di verificare le stime previsionali e l'effettivo rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori esposti.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Entro il primo anno di esercizio (esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL Toscana Centro

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

6. All'avvio dell'attività sia effettuata una campagna di misurazioni sui CEM al fine di verificare l'effettivo rispetto dei valori di qualità pari a 3 µT, imposti per l'esposizione non professionale presso tutti i recettori estranei all'attività della Centrale, considerando anche l'effetto cumulato per la messa in servizio della sottostazione di Testi.

Ambito di applicazione: Elettromagnetismo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Entro il primo anno di esercizio (esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL Toscana Centro

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

7. Le aree oggetto di passaggio delle linee elettriche interrato di AT e MT dovranno essere segnalate ed attuata un'azione di vigilanza affinché non sia consentita all'interno di tali aree la permanenza di personale estraneo all'attività.

Ambito di applicazione: Elettromagnetismo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL Toscana Centro

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

8. Lungo l'intero tracciato della linea elettrica interrata a 132 kV che collega la centrale termoelettrica in progetto alla stazione elettrica Testi, una striscia di 4 m, corrispondente all'ampiezza della DPA, è da ritenersi interdotta alla permanenza prolungata di persone. Non potranno, quindi essere realizzati o installati, ad alcun titolo e da chiunque, manufatti o dispositivi che determinino o inducano alla permanenza prolungata di persone. Tale condizione dovrà essere indicata nell'atto autorizzativo e dovrà essere evidenziata con apposita segnaletica.

L'intero perimetro della centrale termoelettrica dovrà essere recintato con accessi controllati. Lungo la recinzione dovrà essere apposta opportuna segnaletica che indichi la presenza di campi magnetici.

L'accesso all'area della centrale dovrà essere consentito al solo personale addetto al controllo e alla manutenzione dell'impianto e pertanto da considerarsi professionalmente esposto al campo magnetico. Dovranno essere adottate misure specifiche affinché i frequentatori occasionali e il personale non professionalmente esposto che opera nel locale adibito ad "uffici e sala di controllo" non possa accedere alla restante area dell'impianto.

Ambito di applicazione: Elettromagnetismo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Toscana

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

9. Prima dell'inizio dell'attività, ai fini della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 81/08 dovranno essere stimati i livelli dei campi elettromagnetici ai quali saranno esposti i lavoratori addetti e, fermo restando quanto previsto al CAPO IV dello stesso Decreto, dovrà essere dettagliata:
 - le zone/postazioni coperte dai lavoratori addetti all'impianto, i tempi di permanenza degli stessi;
 - le zone/locali/resedi a cui possano avere accesso lavoratori (o visitatori) non direttamente coinvolti nella conduzione dell'impianto, durante in funzionamento dello stesso (si fa presente

fin d'ora che per tali zone dovrà essere dimostrato il rispetto dei limiti previsti per la popolazione generale);

- contenere un approfondimento sulle frequenze eventualmente presenti oltre ai 50 Hz.

Ambito di applicazione: Sicurezza luoghi lavoro

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: AUSL Toscana Centro

Sez. B - Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Secondo quanto indicato nella nota prot. 10720 del 17 aprile 2018 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il progetto esecutivo dell'intervento dovrà rispondere a criteri compositivi di elevata qualità architettonica e porre particolare attenzione all'inserimento paesaggistico nel contesto di riferimento.

Ambito di applicazione: Paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente decreto e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla sez. B) del medesimo articolo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente decreto; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nella sez. B) dell'articolo 1 del presente decreto.

I suddetti Soggetti ed Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2762 del 15 giugno 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Metaenergiaproduzione s.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Toscana, alla Città metropolitana di Firenze, al Comune di Greve in Chianti, all'AUSL Toscana Centro e all'ARPA Toscana.

Sarà cura della Regione Toscana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)